



NOTA RELATIVA ALL'INDIVIDUAZIONE DEL COMUNE CAPOLUOGO DI PROVINCIA ALL'ESITO DEL PROCESSO DI RIORDINO DELLE PROVINCE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DEL D.L. N.95/2012

Il comma 4 bis dell'art. 17 del d.l. 95 del 2012 fissa il principio generale in base al quale Comune Capoluogo di Provincia all'esito del riordino delle Province è il Comune già Capoluogo di provincia con maggior popolazione residente, salvo diverso accordo fra i Comuni già capoluogo di Provincia oggetto di riordino.

Tale previsione fissa un criterio oggettivo che in quanto tale non pone problemi interpretativi e pertanto si deve ritenere che sulla base del riordino del sistema delle Province come definito all'esito del processo disciplinato dall'intero articolo sarà Comune Capoluogo della "nuova Provincia" il Comune già Capoluogo con più abitanti.

Il comma in questione allo stesso tempo valorizza in modo apprezzabile l'autonomia dei Comuni Capoluoghi di Provincia stabilendo la possibilità di un accordo in difformità al criterio oggettivo.

Con riferimento a tale facoltà e alla procedura di riordino delle Province disciplinata dai commi precedenti emergono alcuni profili interpretativi che è utile esemplificare.

1. Risulta assolutamente pacifico che enti interessati all'applicazione di questa previsione e quindi parti dell'accordo sono esclusivamente i Comuni già Capoluoghi di Provincia situati nell'ambito della "nuova Provincia". Tale materia, e gli aspetti politico istituzionali ad essa connessi, sono sottratti al confronto in sede di CAL, o altri organismi di raccordo, e in senso stretto all'ipotesi di riordino da deliberare e alla proposta della Regione.

Pertanto la materia attiene ad un confronto fra i Comuni esclusivamente interessati e -si può ritenere- deve formare oggetto di un apposita deliberazione del consiglio comunale, qualora vi sia una ipotesi di accordo in difformità al criterio oggettivo fra i Sindaci dei Comuni Capoluogo. La procedura corretta, ai fini della definizione dell'accordo, sembra essere quella che prevede la fissazione di una ipotesi di accordo fra i Sindaci da sottoporre poi a deliberazione del Consiglio comunale e la necessità di totale unanimità fra i Sindaci interessati e di positive deliberazioni da parte di tutti i consigli interessati.

2. Per quanto riguarda la fase temporale in cui un eventuale accordo in difformità deve essere proposto e pertanto a quale soggetto indirizzato, si sostiene quanto segue.

Premesso che chiara intenzione del legislatore è valorizzare il più possibile gli enti locali e i territori nel processo di riordino delle province e in specie su questo tema i Comuni Capoluoghi di Provincia, l'articolazione del processo in varie fasi e livelli può determinare ovviamente la presentazione di proposte di riordino che subiscono modifiche sino alla fase definitiva di esclusiva competenza del legislatore statale.

Ribadito che non è materia oggetto dell'ipotesi del CAL, ma semmai qualora vi sia un accordo in difformità fra i Comuni Capoluogo il CAL può -trasmettendo l'ipotesi di riordino deliberata - interpellare i Comuni per verificare la posizione in tal senso da allegare alla documentazione da inviare alla Regione.

Medesima procedura potrebbe essere applicata con riferimento alla fase regionale, ossia prima della trasmissione della proposta al Governo la Regione può interpellare i Comuni interessati.

Appare pacifico, anche sulla base del dato testuale della norma, che essendo il riordino finale rimesso all'atto legislativo di iniziativa governativa che può modificare, ai fini del rispetto dei criteri generali fissati dalla legge, la proposta pervenuta, eventuale accordo potrà essere trasmesso al Governo sulla base della proposta dello stesso e di questo il Governo dovrà necessariamente tener conto.

Infatti, bisogna precisare che non è ammesso alcun sindacato né in sede di CAL né di regione in ordine a questa materia e che comunque sembra preferibile che l'eventuale accordo intervenga solo dopo la presentazione della proposta del Governo, tenendo conto anche dell'approvazione definitiva da parte del Parlamento. Solo in quel momento, infatti, sarà chiaro quali sono i confini territoriali della nuova provincia e dunque tra quali Comuni Capoluogo debba intervenire l'accordo.

Infine si aggiunge ad ulteriore sostegno di quanto argomentato che a tutt'oggi è sempre la legge statale che all'atto dell'istituzione delle nuove Province ha individuato il Comune Capoluogo di Provincia.